Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 172

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 25 giugno 1977

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Umbria

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 dicembre 1976, n. **1067.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta l'opportunità di rettificare ed integrare il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1974, n. 656, concernente il cambiamento di denominazione dell'insegnamento complementare di statistica in biometria e statistica;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 56, relativo all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche è modificato nel senso che l'insegnamento di statistica muta denominazione in biometria e statistica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 dicembre 1976

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1977
Registro n. 71 *Istruzione, foglio n.* 247

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1977, n. **340.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Bologna e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 116 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali è aggiunto il seguente:

geologia stratigrafica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *giugno* 1977
Registro n. 71 *Istruzione, foglio n.* 249

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1977, n. **341.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione « Pro Natura » - Unione italiana per la protezione della natura, in Milano, ed autorizzazione alla stessa ad accettare un lascito.

N. 341. Decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1977, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione « Pro Natura » - Unione italiana per la protezione della natura, in Milano. L'associazione medesima viene, altresì, autorizzata ad accettare il lascito disposto dal dott. Guido Morselli con testamento olografo reso pubblico il 1° ottobre 1973 dal dott. Bruno Volpe, notaio in Varese, consistente in beni mobili ed immobili così come elencati al n. 9, pag. 12 e al n. 13/*b*, pag. 15, del testamento medesimo.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *giugno* 1977
Registro n. 11 *Agricoltura, foglio n.* 231

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Battaglia Terme.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Padova per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 26 maggio 1972, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il centro abitato del comune di Battaglia Terme;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Battaglia Terme;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché presenta file di case caratteristiche lungo il canale di Battaglia, viuzze, piccole piazze, singolari « corti interne », la chiesa parrocchiale, ed ancora altri canali, tutti elementi che contribuiscono a creare una atmosfera di sapore « veneziano » e comunque ritenuta caratteristica al punto di meritare di essere conservata; tale vincolo contribuisce a completare ed integrare la tutela di visuali panoramiche sul Cataio e sui circostanti rilievi, per lo più boscosi, oggetto di precedenti provvedimenti;

Decreta:

La zona del centro abitato, sita nel territorio del comune di Battaglia Terme (Padova) ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

a sud, dal canale Rio Alto, quindi da un tratto del canale Vigenzone, successivamente dalla strada comunale della Sega, quindi dai confini dei compresi mappali numeri 236, 557, 247, 248, nuovamente 247, 250 (parte), 249, 251 (parte), mappali tutti dell'allegato *A*, fg. 5; successivamente, attraversa la strada provinciale Padova-Monselice (ora strada statale n. 16) e il canale della Battaglia, da un breve tratto della strada comunale delle Terme, e attraversata la strada comunale della Battaglia, dal confine dei compresi mappali numeri 770, 769, 534, 535, 672, 159 (parte), 437, 159 (parte), 611 (parte), 302, 424, 301, 149, 420, 303, 148, 146, 144, 142, 140, 281, 136, 373, 133, 350, 349, 461, 462, 319, 385 (parte), 112 (parte), 267, 111 dell'allegato *A* fg. 5; quindi dal confine dei compresi mappali numeri 202, 200, fg. 4 (sez. *B*) e poi — compreso in parte il mappale n. 191 — da un ulteriore, breve tratto della strada delle Terme, parte del mappale n. 192, successivamente dal confine dei compresi mappali numeri 134, 250 del citato fg. 4 ed infine dal limite della zona — adiacente la villa Cataio — già sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica, per concludersi, dopo aver superato il canale della Battaglia e la citata strada statale n. 16, comprendendosi nella presente proposta anche il mappale n. 142, fg. 4, sez. *B* del comune di Battaglia Terme.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Padova.

La soprintendenza per i beni ambientali e architettonici del Veneto curerà che il comune di Battaglia Terme provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo del comune entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica giusta il succitato art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 24 gennaio 1977

p. *Il Ministro*
per i beni culturali e ambientali
SPITELLA

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
ANTONIOZZI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI PADOVA

A seguito di convocazione stabilita dal proprio presidente (d'intesa con il competente soprintendente ai monumenti), si è riunita il giorno 26 maggio 1972 alle ore 16, presso il palazzo della provincia di Padova, la commissione per la tutela del paesaggio e delle bellezze naturali della provincia di Padova al fine di trattare vari argomenti.

(*Omissis*).

La commissione passa a trattare il seguente argomento:

« Proposta di vincolo sul centro abitato del comune di Battaglia Terme ».

A tal punto interviene alla seduta il sindaco di detto comune, avv. Antonio Romano.

Il presidente illustra sommariamente la proposta in esame, trattata anche in precedente seduta della commissione.

(*Omissis*).

La commissione, per i motivi in precedenza accennati, delibera ad unanimità di voti, di proporre al Ministero della pubblica istruzione, a sensi dell'art. 1 (p. 3-4) della legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dell'art. 9 (p. 4-5) del relativo regolamento in data 3 giugno 1940, n. 1357, di proporre il vincolo di protezione sul centro storico di Battaglia Terme e sulle accennate

aree limitrofe, come più dettagliatamente indicato nella planimetria allegata al presente verbale, dalla linea descritta come segue:

a sud, dal canale Rio Alto, quindi da un tratto del canale Vigenzone, successivamente dalla strada comunale della Sega, quindi dai confini dei compresi mappali numeri 236, 557, 247, 248, nuovamente 247, 250 (parte), 249, 251 (parte), mappali tutti dell'allegato *A* fg. 5; successivamente, attraversa la strada provinciale Padova-Monselice (ora strada statale n. 16) e il canale della Battaglia, da un breve tratto della strada comunale delle Terme, e attraversata la strada comunale della Battaglia dal confine dei compresi mappali numeri 770, 769, 534, 535, 672, 159 (parte), 437, 159 (parte), 611 (parte), 302, 424, 301, 149, 420, 303, 148, 146, 144, 142, 140, 281, 136, 373, 133, 350, 349, 461, 462, 319, 385 (parte), 112 (parte), 267, 111 dell'allegato *A* fg. 5; quindi dal confine dei compresi mappali numeri 202, 200, fg. 4 (sez. *B*) e poi — compreso in parte il mappale n. 191 — da un ulteriore, breve tratto della strada delle Terme, parte del mappale n. 192, successivamente dal confine dei compresi mappali numeri 134, 250 del citato fg. 4 ed infine dal limite della zona — adiacente la villa Cataio — già sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica, per concludersi, dopo aver superato il canale della Battaglia e la citata strada statale n. 16, comprendendosi nella presente proposta anche il mappale n. 142, fg. 4, sez. *B* del comune di Battaglia Terme.

(*Omissis*).

(6554)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1977.

Costituzione del comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina dei componenti effettivi e supplenti del comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto terzi;

che, ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32, in conformità delle conclusioni di apposita commissione approvate dal Ministro, il Ministero dei trasporti ha riconosciuto in possesso di tutti i requisiti, previsti dal primo comma dello stesso paragrafo 2, soltanto otto delle tredici associazioni nazionali della categoria degli autotrasportatori di cose per conto di terzi che avevano tempestivamente presentato la documentazione prescritta, provvedendo altresì a determinare una graduatoria fra le stesse otto associazioni in ordine decrescente di rappresentatività ai fini delle designazioni dei rappresentanti del comitato centrale di cui trattasi e a rivolgere a ciascuna di dette associazioni l'invito a far pervenire la designazione di un rappresentante effettivo e del relativo supplente;

Viste le designazioni effettuate dal Presidente del Consiglio di Stato per la nomina di due consiglieri di Stato rispettivamente quale presidente e quale presidente supplente del comitato suindicato;

Viste le designazioni, effettuate dai Ministri per l'industria, il commercio e l'artigianato, per le partecipazioni statali, per il commercio con l'estero, per l'agricoltura e le foreste, per l'interno, per i lavori pubblici, per le finanze e per il tesoro, per il rappresentante effettivo e per quello supplente del rispettivo Ministero;

Viste le designazioni effettuate dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per i quattro rappresentanti effettivi delle regioni e per i relativi supplenti;

Viste le designazioni effettuate da ciascuna delle otto associazioni nazionali risultate più rappresentative della categoria degli autotrasportatori di cose per conto di terzi e precisamente, in ordine di rappresentatività, dalla Associazione nazionale delle imprese dei trasporti automobilistici (A.N.I.T.A.), dalla Federazione autotrasportatori italiani (F.A.I.), dalla Federazione italiana trasportatori artigiani (F.I.T.A.), dalla Federazione italiana facchini trasportatori ed ausiliari (F.I.F.T.A.), dalla Federazione italiana autotrasportatori professionali (F.I.A.P.), dal Sindacato nazionale facchini trasportatori ed ausiliari aderente alla F.I.L.T.A.T., dalla Unione italiana lavoratori trasporti ausiliari traffico e portuali (U.I.L.T.A.T.E.P.) e dal Sindacato nazionale autotrasportatori (S.N.A.), per i rispettivi rappresentanti effettivi e supplenti;

Viste le designazioni, effettuate, d'intesa tra loro, dalla Lega nazionale delle cooperative e mutue, dalla Confederazione cooperative italiane e dalla Associazione generale delle cooperative italiane, tutte riconosciute dal Ministero del lavoro e della presidenza sociale ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, per i due rappresentanti effettivi e per i relativi rappresentanti supplenti delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo;

Viste le attestazioni rilasciate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dalle quali risulta che ciascuna delle tre associazioni nazionali innanzi indicate conta tra i propri associati enti cooperativi di autotrasporto di cose per conto di terzi;

Decreta:

Art. 1.

Il comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, costituito presso il Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è composto come segue:

Sirignano dott. Augusto, consigliere di Stato, presidente;

Scarascia Mugnozza avv. Carlo, consigliere di Stato, presidente supplente;

Danese dott. ing. Gaetano, dirigente generale, rappresentante effettivo e Zanni dott. Giuseppe, dirigente generale, rappresentante supplente, del Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

Chisari dott. Arnaldo, dirigente generale, rappresentante effettivo e Lauretti dott. Luigi, primo dirigente, rappresentante supplente, del Ministero dei trasporti - Direzione generale programmazione organizzazione e coordinamento;

Saltarelli dott. ing. Michele, primo dirigente, rappresentante effettivo e Langiano dott. Costantino, direttore di sezione, rappresentante supplente, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Marrani Serino dott.ssa Emanuela, direttore aggiunto di divisione, rappresentante effettivo e Francolini dott. Piero, consigliere, rappresentante supplente, del Ministero delle partecipazioni statali;

Sbardella dott. Romano, primo dirigente, rappresentante effettivo e Costantini dott. Guglielmo, direttore di divisione, rappresentante supplente, del Ministero del commercio con l'estero;

Radicioni dott. Alfredo, dirigente superiore, rappresentante effettivo e Ascani dott. Francesco, ispettore capo aggiunto, rappresentante supplente, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Camporota dott. Aldo, primo dirigente, vice prefetto ispettore, rappresentante effettivo e Cozzani dott. Aurelio, direttore di sezione, rappresentante supplente, del Ministero dell'interno;

Tinti dott. ing. Lamberto, ingegnere capo, rappresentante effettivo e Crisafulli dott. ing. Maurizio, ingegnere capo, rappresentante supplente, del Ministero dei lavori pubblici;

Macchia dott. Antonio, primo dirigente, rappresentante effettivo e Paolino dott. Giuseppe, direttore di divisione r.e., rappresentante supplente, del Ministero delle finanze;

Macchioni dott. Giovanni, primo dirigente, rappresentante effettivo e De Rossi dott. Giorgio, consigliere, rappresentante supplente, del Ministero del tesoro;

Baghino dott. Isauro, assessore regione sardegna, rappresentante effettivo e Cocciani Giovanni, assessore regione Friuli-Venezia Giulia, rappresentante supplente, delle regioni a statuto speciale;

Giustinelli dott. Franco, assessore regione Umbria, rappresentante effettivo e Venarucci avv. Patrizio, assessore regione Marche, rappresentante supplente, delle regioni a statuto ordinario dell'Italia centrale;

Novello dott. Gaetano, assessore regione Abruzzo, rappresentante effettivo e Rizzi avv. Vittorio, assessore regione Molise, rappresentante supplente, delle regioni a statuto ordinario dell'Italia meridionale;

Semenza ing. Fabio, assessore regione Lombardia, rappresentante effettivo e Battistella prof. Gilberto, assessore regione Veneto, rappresentante supplente, delle regioni a statuto ordinario dell'Italia settentrionale;

Bellomi comm. Costantino, rappresentante effettivo e Marrocchi dott. Gaudenzio, rappresentante supplente, della Associazione nazionale della imprese dei trasporti automobilistici (A.N.I.T.A.);

Remondini dott. Mario, rappresentante effettivo e Giacoma dott. ing. Antonio, rappresentante supplente, della Federazione autotrasportatori italiani (F.A.I.);

Menichelli Giovanni, rappresentante effettivo e Pucci Filippo, rappresentante supplente, della Federazione italiana trasportatori artigiani (F.I.T.A.);

Sabatini Felice, rappresentante effettivo e Barbucci Franco, rappresentante supplente, della Federazione italiana facchini trasportatori ed ausiliari (F.I.F.T.A.);

Lucchi Renzo, Leopoldo, rappresentante effettivo e Villa Vittorio, rappresentante supplente, della Federazione italiana autotrasportatori porfessionli (F.I.A.P.);

Lombardi Felice, rappresentante effettivo e Silandri Pietro, presidente supplente, del Sindacato nazionale facchini trasportatori ed ausiliari aderente alla F.I.L.T.A.T.;

Boni Marcello, rappresentante effettivo e Meffe Antonio, rappresentante supplente, della Unione italiana lavoratori trasporti ausiliari traffico e portuali (U.I.L.T.A.T.E.P.);

Paris Panfilo, rappresentante effettivo e Romaldi dott. Alessandro, rappresentante supplente, del Sindacato nazionale autotrasportatori (S.N.A.);

Bucheri Luciano, Lega nazionale cooperative e mutue, rappresentante effettivo e Caporizzi Alfredo, Associazione generale cooperative italiane, rappresentante supplente, delle Associazioni nazionali di rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo in assenza del sig. Bucheri Luciano;

Nicola Franco, Confederazione cooperative italiane, rappresentante effettivo e Turi Giuseppe, Associazione generale cooperative italiane, rappresentante supplente, delle Associazioni nazionali di rappresentanza assistenza e tutela del movimento cooperativo, in assenza del sig. Nicola Franco.

Il presidente supplente e i rappresentanti supplenti partecipano alle sedute in assenza del rispettivo titolare.

Tutti i suindicati componenti, effettivi e supplenti, durano in carica per un triennio a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 2.

La segreteria del comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi fa capo alla direzione centrale III - autotrasporto di persone e di cose, della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Le funzioni di capo della predetta segreteria sono affidate all'ispettore superiore Dente dott. Alessandro, addetto alla suindicata direzione centrale.

Art. 3.

Ai componenti del comitato centrale e al funzionario della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che disimpegna le mansioni di segretario, competono i gettoni di presenza per le giornate di partecipazione alle sedute nella misura prevista dalle vigenti disposizioni, ove compatibili con le norme relative allo stato giuridico di ciascuno di essi, e il trattamento economico di missione per i componenti che non risiedono nel luogo ove si tengono le sedute stesse.

Per i componenti estranei all'amministrazione dello Stato il trattamento di missione è determinato nella misura prevista per i dipendenti statali con qualifica di dirigente superiore.

Tutte le spese per il funzionamento del predetto comitato graveranno sul capitolo del bilancio del Ministero dei trasporti che sarà determinato con successivo decreto, dopo che il Ministro per il tesoro avrà apportato le variazioni di bilancio previste dall'art. 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 aprile 1977

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì **16** *aprile* **1977**
Registro n. 3 *Trasporti, foglio n.* 205

(6833)

DECRETO MINISTERIALE 18 maggio 1977.

Sostituzione di due componenti il comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi e rettifica della qualifica di un terzo componente il comitato suddetto.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 32;

Visto il proprio decreto 7 aprile 1977, registrato presso la Corte dei conti, addì 16 aprile 1977, registro n. 3 Bilancio trasporti (Direzione generale M.C.T.C. ed aviazione civile), foglio n. 205, con il quale sono stati nominati i componenti effettivi e supplenti del comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi;

Vista la lettera n. 300/390/6 in data 18 aprile 1977, con la quale il Ministero dell'interno ha comunicato di aver designato il colonnello di pubblica sicurezza Sergio Panizzi quale suo rappresentante effettivo in seno al comitato centrale in sostituzione del dott. Aldo Camporota, destinato ad altro incarico;

Vista la lettera n. 910 in data 5 maggio 1977, con la quale il Ministero dei lavori pubblici ha comunicato di aver designato l'ing. Pasquale Cialdini quale suo rappresentante supplente in seno al comitato centrale in sostituzione dell'ing. Maurizio Crisafulli;

Vista la lettera n. 4060 in data 8 aprile 1977, con la quale il Ministero delle finanze ha confermato la designazione del dott. Giuseppe Paolino quale rappresentante supplente in seno al comitato centrale specificando che lo stesso riveste attualmente la qualifica di primo dirigente e non quella, precedentemente indicata, di direttore di divisione r.e.;

Decreta:

Articolo unico

Il colonnello di pubblica sicurezza Panizzi Sergio è chiamato a far parte, in qualità di componente effettivo, del comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi in rappresentanza del Ministero dell'interno ed in sostituzione del dott. Camporota Aldo.

L'ing. Cialdini Pasquale è chiamato a far parte, in qualità di componente supplente, del comitato centrale suindicato in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici ed in sostituzione dell'ingegnere capo Crisafulli Maurizio.

Per il dott. Paolini Giuseppe, componente supplente in seno al comitato centrale stesso in rappresentanza del Ministero delle finanze, la qualifica di direttore di divisione r.e., precedentemente indicata, viene modificata in quella di primo dirigente, da lui rivestita al momento della costituzione del comitato medesimo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 maggio 1977

Il Ministro: RUFFINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1977
Registro n. 4 Trasporti, foglio n. 669

(6834)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1977.

Affidamento della reggenza delle sezioni doganali di Stupizza, Monte Croce Carnico e di Fusine in Valromana a sottufficiali del Corpo della guardia di Finanza.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, recante approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424, concernente il riordinamento delle dogane della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1972, e successive modificazioni, che ha stabilito la delimitazione della competenza territoriale delle circoscrizioni doganali e dei compartimenti doganali, le dogane principali e le dogane secondarie, la categoria delle dogane, le sezioni doganali, i posti doganali e i posti di osservazione dipendenti da ciascuna dogana, nonchè la competenza per materia delle dogane di 2ª e 3ª categoria;

Considerato che l'art. 12, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, conferisce al Ministro per le finanze la facoltà di affidare la reggenza di piccole dogane di 3ª categoria e di sezioni doganali di modestissimo traffico a sottufficiali del Corpo della guardia di finanza;

Decreta:

Articolo unico

La reggenza delle sezioni doganali di Stupizza e Monte Croce Carnico, dipendenti dalla dogana di Udine, e della sezione doganale di Fusine in Valromana, dipendente dalla dogana di Tarvisio, è affidata a sottufficiali del Corpo della guardia di finanza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(6801)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1977.

Determinazione ai fini previdenziali dei salari medi per l'anno 1977 dei lavoratori agricoli della provincia di Ravenna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, prorogato dall'art. 8, sub articolo unico, della legge 8 agosto 1972, n. 459;

Visti gli articoli 3, 8, 20 e 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, l'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 852 e l'art. 20 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114;

Viste le retribuzioni risultanti dal contratto collettivo di lavoro provinciale stipulato per le categorie dei salariati fissi e dei braccianti;

Sentita la commissione centrale di cui all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75;

Ritenuta la necessità di provvedere a determinare per l'anno 1977, ai fini delle citate disposizioni di legge, le retribuzioni medie giornaliere dei lavoratori agricoli sulla base del contratto collettivo di lavoro stipulato dalle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Le retribuzioni medie giornaliere da valere per l'anno 1977 nella provincia di Ravenna ai fini delle citate disposizioni di legge, sono le seguenti:

braccianti	L. 14.050
salariati fissi:	
comuni	» 10.500
qualificati	» 11.900
specializzati	» 13.500

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1977

Il Ministro: ANSELMI

(6358)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1977.

Riconoscimento del circolo nautico « Al Mare », in Alassio.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Vista la legge 6 marzo 1976, n. 51;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1977, che stabilisce le norme per il riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche ai sensi e per gli effetti previsti dalle leggi suddette;

Vista la domanda avanzata dal circolo nautico « Al Mare », porto Luca Ferrari n. 142, Alassio, con la quale viene chiesto il riconoscimento previsto dall'art. 45 della citata legge n. 50;

Visto il parere n. 36 espresso in data 26 aprile 1977 dalla commissione interministeriale per il riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche;

Decreta:

Art. 1.

Il circolo nautico « Al Mare », con sede in Alassio, è riconosciuto ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificata dalla legge 6 marzo 1976, n. 51;

Art. 2.

Il circolo nautico « Al Mare » è autorizzato a gestire, nella propria sede, scuole di guida nautica, a svolgere esami ed a rilasciare le abilitazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) e le abilitazioni per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto, previste dall'art. 20 della citata legge n. 50, sostituito dall'art. 11 della predetta legge n. 51.

Art. 3.

Le unità da diporto a vela ed a motore usate per le lezioni e gli esami di guida nautica devono essere assicurate per la responsabilità civile verso terzi, ivi compresi gli allievi trasportati.

Art. 4.

Ferma restando la facoltà delle due amministrazioni concertanti di effettuare i controlli ritenuti necessari, il circolo nautico « Al Mare » deve trasmettere, ogni anno, al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del naviglio ed a quello dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. - Servizio autonomo navigazione interna, una relazione sull'attività svolta, sulla permanenza dei requisiti previsti dalle leggi e dal decreto citati e l'elenco delle patenti rilasciate durante l'anno stesso.

Art. 5.

Il circolo nautico « Al Mare », nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle patenti, ha l'obbligo di osservare le disposizioni stabilite con i decreti ministeriali 28 febbraio e 4 marzo 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1977

Il Ministro per i trasporti
e, ad interim,
per la Marina mercantile
RUFFINI

(6668)

DECRETO MINISTERIALE 6 giugno 1977.

Nomina del presidente, dei membri del consiglio di amministrazione e di un membro effettivo e di uno supplente del collegio dei revisori dei conti dell'Associazione nazionale addestramento professionale, in Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1960, n. 1268, con il quale l'Associazione nazionale addestramento professionale, con sede in Milano, ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica e l'approvazione del relativo statuto;

Visto il proprio decreto 13 ottobre 1976, con il quale il dott. Attilio Del Sordo, dirigente superiore nel ruolo dell'amministrazione centrale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è stato nominato commissario straordinario per la gestione dell'Associazione nazionale addestramento professionale, con i poteri del presidente e del consiglio di amministrazione;

Vista la lettera con la quale, in data 25 marzo 1977, il commissario straordinario ha espresso l'avviso che sia opportuna l'immediata ricostituzione degli organi statutari dell'associazione;

Visto il verbale della riunione del 27 maggio 1977 del consiglio generale dell'associazione, il quale ha designato la terna dei nominativi da sottoporre, a norma dell'art. 8 dello statuto, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale per la nomina del nuovo presidente, nonché la designazione, a norma dell'art. 16 dello statuto, di quattro membri del consiglio di amministrazione dell'associazione stessa e la designazione di un nuovo membro effettivo ed uno supplente del collegio dei revisori dei conti a seguito delle dimissioni dei precedenti membri;

Ritenuta l'opportunità di provvedere al ripristino dei normali organi di amministrazione ed alla sostituzione dei detti membri del collegio dei revisori dell'ente;

Decreta:

Art. 1.

L'on. Roberto Cuzzaniti è nominato presidente della Associazione nazionale addestramento professionale.

Art. 2.

Il consiglio di amministrazione dell'Associazione nazionale addestramento professionale è così composto:

Placanica avv. Antonio, Carrus rev. Mario e Tumbiolo dott. Francesco, in rappresentanza del consiglio generale dell'associazione;

Mancini dott.ssa Matilde, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Bartoletti dott. Ugo e Failla avv. Gaetano, esperti.

Art. 3.

Il comm. Guido Cacace, già membro supplente del collegio dei revisori dei conti dell'Associazione nazionale addestramento professionale, è nominato membro effettivo del collegio stesso in sostituzione dell'avvocato Antonio Placanica, dimissionario.

In qualità di membro supplente del collegio dei revisori dei conti dell'associazione predetta subentra il dottor Ennio Florio.

I predetti comm. Cacace e dott. Florio scadranno dalla carica insieme agli altri componenti del collegio dei revisori dei conti nominati con decreto ministeriale 12 marzo 1976.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 giugno 1977

Il Ministro: ANSELMI

(6730)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1977.

Riconoscimento del Centro velico Gargano, in Manfredonia.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Vista la legge 6 marzo 1976, n. 51;

Visto il decreto ministeriale 10 gennaio 1977, che stabilisce le norme per il riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche ai sensi e per gli effetti previsti dalle leggi suddette;

Vista la domanda avanzata dal Centro velico Gargano cala Spontone del molo di Ponente, Manfredonia, con la quale viene chiesto il riconoscimento previsto dall'art. 45 della citata legge n. 50;

Visto il parere n. 38 espresso in data 26 aprile 1977 dalla commissione interministeriale per il riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche;

Decreta:

Art. 1.

Il Centro velico Gargano, con sede in Manfredonia, cala Spontone del molo di Ponente, è riconosciuto ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, come modificata dalla legge 6 marzo 1976, n. 51.

Art. 2.

Il Centro velico Gargano è autorizzato a gestire, nella propria sede, scuole di guida nautica, a svolgere esami ed a rilasciare le abilitazioni di cui alle lettere *a*), *b*), e *c*), dell'art. 20 della citata legge n. 50 sostituito dall'art. 11 della predetta legge n. 51.

Art. 3.

Le unità da diporto a vela od a motore usate per le lezioni e gli esami di guida nautica devono essere assicurate per la responsabilità civile verso i terzi ivi compresi gli allievi trasportati.

Art. 4.

Ferma restando la facoltà delle due amministrazioni concertanti di effettuare i contributi ritenuti necessari, il Centro velico Gargano deve trasmettere, ogni anno al Ministero della marina mercantile - Direzione generale del naviglio ed a quello dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. - Servizio autonomo navigazione interna, una relazione sull'attività svolta, sulla permanenza dei requisiti previsti dalle leggi e dal decreto citati e l'elenco delle patenti rilasciate durante l'anno stesso.

Art. 5.

Il Centro velico Gargano, nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle abilitazioni, deve osservare le disposizioni stabilite con i decreti ministeriali 28 febbraio e 4 marzo 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 giugno 1977

Il Ministro per i trasporti
e, ad interim,
per la Marina mercantile
RUFFINI

(6669)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1977.

Autorizzazione alla sezione di Anzio della Lega navale italiana a rilasciare le abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto a motore per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa e quelle per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Vista la legge 11 febbraio 1971, n. 50, contenente norme sulla navigazione da diporto;

Vista la legge 6 marzo 1976, n. 51, concernente modificazioni ed integrazioni alla legge suddetta;

Visto il decreto 10 gennaio 1977, con il quale sono stati stabiliti i requisiti degli enti e delle associazioni nautiche da riconoscere ai sensi e per gli effetti delle suddette leggi n. 50 e n. 51;

Visto il decreto 2 luglio 1974, con il quale la sezione di Anzio della Lega navale italiana è stata riconosciuta ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli 4, 22 e 45 della legge 11 febbraio 1971, n. 50;

Visto il parere n. 34 espresso in data 25 marzo 1977 dalla commissione interministeriale per il riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche;

Vista la domanda in data 30 ottobre 1976, con la quale la sezione suddetta ha chiesto di poter rilasciare anche le abilitazioni al comando di imbarcazioni da diporto a motore con potenza superiore a 20 cavalli per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa e quelle per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto;

Decreta:

Art. 1.

La sezione di Anzio della Lega navale italiana è autorizzata a rilasciare anche le abilitazioni al comando di imbarcazioni da diporto a motore con potenza superiore a 20 cavalli per la navigazione oltre 6 miglia dalla costa e quelle per la condotta dei motori delle imbarcazioni da diporto.

Art. 2.

Le unità da diporto a vela o a motore usate per le lezioni e gli esami di guida nautica devono essere assicurate per la responsabilità civile verso i terzi, ivi compresi gli allievi trasportati.

Art. 3.

La sezione di Anzio della Lega navale italiana, nello svolgimento degli esami e nel rilascio delle abilitazioni, deve osservare le disposizioni stabilite con i decreti ministeriali 28 febbraio e 4 marzo 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1977

Il Ministro per i trasporti
e, ad interim,
per la Marina mercantile
RUFFINI

(6670)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1977.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta De Langlade & Grancelli, in Genova.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta De Langlade & Grancelli ha effettuato un pagamento anticipato di Lit. 5.798.400, di cui al mod. *B*-Import n. 4058247 rilasciato in data 10 aprile 1974 dalla Banca commerciale italiana di Genova per l'importazione di 755 cartoni di mackerel al naturale di origine e provenienza Marocco;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 5 giugno 1975 con un ritardo, quindi, di ventisei giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare «Scambi con l'estero», cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 490672 del 4 aprile 1977 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto quest'ultima nonostante i ripetuti solleciti rivoltile dalla Banca fidejubente non ha prodotto alcuna documentazione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta De Langlade & Grancelli mediante fidejussione della Banca commerciale italiana di Genova nella misura del 5 % di Lit. 5.798.400 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1977

p. *Il Ministro*: GALLI

(6802)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1977.

Ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Piemonte.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971, con il quale è stato costituito il comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Piemonte;

Ritenuto che per decorso quadriennio di durata in carica si rende necessario procedere alla ricostituzione del comitato;

Considerato che ai sensi del terzo comma del precitato art. 33, i rappresentanti dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro debbono essere designati, rispettivamente, dalle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti rappresentate nel Consiglio nazionale della economia e del lavoro, e dalle organizzazioni sindacali nazionali di settore dei datori di lavoro più rappresentative;

che le confederazioni sindacali a carattere nazionale dei lavoratori dipendenti rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono: la Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL), la Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL), l'Unione italiana del lavoro (UIL), la Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (CISNAL) e la Confederazione italiana dirigenti di azienda (CIDA), e che, in quanto tali, sono state interpellate;

che sono state altresì interpellate le seguenti organizzazioni sindacali nazionali di settore dei datori di lavoro:

Confederazione generale dell'industria italiana (CGII);

Confederazione generale dell'agricoltura italiana (CGAI);

Confederazione generale italiana del commercio e del turismo (CGICT);

Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA);

Associazione sindacale fra le aziende del credito (ASAC);

Associazione sindacale Intersind;

Confederazione italiana della piccola e media industria;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

3) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

4) rilevanza degli insediamenti produttivi;

5) complessità delle strutture organizzative aziendali;

che, inoltre, deve tenersi conto, nei confronti delle imprese pubbliche, del grado di rappresentatività ad esse riferibile in ragione della loro qualità di esponenti di interessi pubblici nel settore economico, nonché della rilevanza sociale delle iniziative industriali e degli obiettivi che le stesse perseguono;

che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano, nella regione Piemonte, maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

per i lavoratori dipendenti:

Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL);

Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL);

Unione italiana del lavoro (UIL);

Confederazione italiana dirigenti di azienda (CIDA);

per i datori di lavoro:

Confederazione generale dell'industria italiana (CGII);

Confederazione generale dell'agricoltura italiana (CGAI);

Confederazione generale italiana del commercio e del turismo (CGICT);

Associazione sindacale fra le aziende del credito (ASAC);

Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA);

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali e dalle amministrazioni interessate:

Decreta:

Il comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Piemonte è così composto:

Bianchi Fernando (CGIL), Dante Bruno (CGIL), Nocentini Sergio (CGIL), Tessore Luigino (CISL), Suppo Bruno (CISL) e Landini Giuseppe (UIL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria;

Paro Sergio (CISL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura;

Ferretti Carmelo (UIL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del commercio e attività affini;

Faga dott. Mario (CIDA), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del credito e assicurazione;

Luraschi dott. Vittorio (CGII), in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

Pusterla dott. Bruno (CGAI), in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;

Bettinelli dott. Nicola (CGICT), in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio e attività affini;

Visconti Cesare (ASAC-ANIA), in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e assicurazione;

Brancaccio dott. Enrico, dirigente superiore e Alberti dott. Isidoro, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ciarcià dott. Domenico, primo dirigente e Fama dott. Francesco, direttore, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Messina dott. Giuseppe, direttore superiore, dirigente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con voto consultivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

(6728)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1977.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XVI Mostra internazionale tessile », in Busto Arsizio.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XVI Mostra internazionale tessile », che avrà luogo a Busto Arsizio (Varese) dal 1° al 9 ottobre 1977, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 8 giugno 1977

p. *Il Ministro*: CARTA

(6510)

DECRETO MINISTERIALE 8 giugno 1977.

Classificazione tra le statali di una strada in comune di Naro.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la nota 1° luglio 1976, n. 452, con la quale la Direzione generale dell'A.N.A.S. ha chiesto:

che la variante esterna all'abitato di Naro venga incorporata nell'itinerario della strada statale n. 576 denominata « di Furore »;

che il tratto di strada statale n. 576 compreso tra le progressive chilometriche 12 + 100 e 12 + 915 debba essere declassificato e consegnato all'amministrazione provinciale di Agrigento;

che la strada statale n. 576 debba assumere i seguenti capisaldi d'itinerario « innesto con la strada statale n. 115 al km 198 + 100 - Furore - innesto con la strada statale n. 410 al km 14 + 450 » per una estesa complessiva di km 14 + 852;

Sentiti il consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. ed il Consiglio superiore dei lavori pubblici che rispettivamente con voti 4 dicembre 1975, n. 3194 e 12 ottobre 1976, n. 714, hanno espresso parere favorevole;

Ritenuto quindi che si può provvedere a quanto richiesto dalla Direzione generale dell'A.N.A.S.;

A termini della legge n. 126 del 1958;

Decreta:

Art. 1.

La variante esterna all'abitato di Naro è incorporata nella strada statale n. 576.

Art. 2.

Il tratto della strada statale n. 576 compreso tra le progressive chilometriche 12 + 100 e 12 + 915 è declassificato e consegnato all'amministrazione provinciale di Agrigento.

Art. 3.

La strada statale n. 576 denominata « di Furore » assumerà i seguenti capisaldi di itinerario « Innesto con la strada statale n. 115 al km 198 + 100 - Furore - innesto con la strada statale n. 410 al km 14 + 450 » per una estesa complessiva di km 14 + 852.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1977

Il Ministro: GULLOTTI

(6665)

DECRETO MINISTERIALE 11 giugno 1977.

Approvazione del piano generale delle operazioni per il 1977 predisposto dal Mediocredito centrale.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, che prevede, fra l'altro, l'istituzione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti l'art. 4 della legge 30 aprile 1962, n. 265, l'art. 24, sesto comma, della legge 28 febbraio 1967, n. 131 e l'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, con i quali si stabilisce che il consiglio generale del Mediocredito centrale predispone annualmente il piano generale di utilizzo della disponibilità finanziaria da assegnare di massima a ciascun settore indicando altresì i limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi e che il suddetto piano generale è approvato con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero, sentiti il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e il Comitato di cui all'art. 24 della predetta legge 28 febbraio 1967, n. 131;

Visto lo statuto dell'Istituto centrale per il credito a medio termine, approvato con decreto ministeriale 17 novembre 1967;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio generale del predetto Istituto in data 28 ottobre 1976 concernente il piano generale di utilizzo delle disponibilità finanziarie del Mediocredito centrale per l'anno 1977;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio che con delibera assunta nella seduta del 4 febbraio 977 si è pronunciato favorevolmente per l'approvazione del piano generale di utilizzo delle disponibilità finanziarie per l'anno 1977, presentato dal Mediocredito centrale, nonché delle indicazioni dei limiti e delle modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi, entro i limiti delle disponibilità dell'Isti-

tuto stesso, con l'intesa che in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, le disponibilità per l'egevolazione dei finanziamenti all'interno a favore delle medie e piccole imprese industriali debbano essere destinate per il 65 % nel Mezzogiorno e per il 35 % nel centro-nord;

Sentito il comitato di cui all'art. 24 della predetta legge 28 febbraio 1967, n. 131, il quale, nella seduta del 22 dicembre 1976, si è pronunciato favorevolmente in ordine al ripetuto piano;

Decreta:

Ai sensi e per gli effeti dell'art. 4 della legge 30 aprile 1962, n. 265, come risulta modificato ed integrato dall'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131 e dell'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, è approvato, nei limiti delle disponibilità assegnate, il piano generale di utilizzo delle disponibilità finanziarie per l'anno 1977 predisposto dal Mediocredito centrale, con i criteri ed i limiti massimi di intevento, e con l'indicazione dei limiti e delle modalità per la concessione dei contributi negli interessi ivi previsti, con l'intesa che in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, le disponibilità per l'agevolazione dei finanziamenti all'interno a favore delle medie e piccole imprese industriali debbano essere destinate per il 65% nel Mezzogiorno e per il 35 % nel centro-nord.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 giugno 1977

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

Il Ministro per il commercio con l'estero
OSSOLA

(6832)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1977.

Integrazione della composizione del settimo distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali della provincia di Lecce.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1973, concernente la ripartizione in distretti censuari del territorio nazionale e le sedi delle commissioni censuarie distrettuali, emanato ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;

Vista la legge regionale 7 maggio 1975, n. 39, con la quale è stato istituito il comune di Castro comprendente il territorio della frazione di Castro già appartenente al comune di Diso della provincia di Lecce;

Considerato che lo stesso comune di Castro — per essere formato da territorio proveniente dal comune di Diso, appartenente al settimo distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali della provincia di Lecce — presenta analogie di condizioni nell'economia agraria ed urbana con gli altri comuni di quel distretto;

Visto il parere espresso dalla commissione censuaria centrale con deliberazione n. 3573 del 4 febbraio 1977, a norma del citato art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650;

Decreta:

Il comune di Castro è inserito nel settimo distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali per la provincia di Lecce, così che il distretto medesimo risulta costituito dai seguenti dodici comuni:

Botrugno - Castro - Diso - Giuggianello - Minervino di Lecce - Nociglia - Ortelle - Poggiardo - Sanarica - Santa Cesarea Terme - Spongano - Surano.

Sede della commissione: Diso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(6871)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1977.

Integrazione della composizione del terzo distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali della provincia di Lecce.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1973, concernente la ripartizione in distretti censuari del territorio nazionale e le sedi delle commissioni censuarie distrettuali, emanato ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;

Vista la legge regionale 16 maggio 1975, n. 40, con la quale è stato istituito il comune di Porto Cesareo comprendente il territorio della frazione di Porto Cesareo già appartenente al comune di Nardò della provincia di Lecce;

Considerato che lo stesso comune di Porto Cesareo — per essere formato da territorio proveniente dal comune di Nardò, appartenente al terzo distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali della provincia di Lecce — presenta analogie di condizioni nell'economia agraria ed urbana con gli altri comuni di quel distretto;

Visto il parere espresso dalla commissione censuaria centrale con deliberazione n. 3574 del 4 febbraio 1977, a norma del citato art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650;

Decreta:

Il comune di Porto Cesareo è inserito nel terzo distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali per la provincia di Lecce, così che il distretto medesimo risulta costituito dai seguenti dodici comuni:

Aradeo - Collepasso - Copertino - Cutrofiano - Galatina - Galatone - Nardò - Neviano - Porto Cesareo - Secli - Sogliano Cavour - Soleto.

Sede della commissione: Nardò.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(6870)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1977.

Integrazione della composizione del diciassettesimo distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali della provincia di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1973, concernente la ripartizione in distretti censuari del territorio nazionale e le sedi delle commissioni censuarie distrettuali, emanato ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;

Vista la legge regionale 25 settembre 1974, n. 69, con la quale è stato istituito il comune di Ciampino comprendente il territorio della frazione di Ciampino già appartenente al comune di Marino, della provincia di Roma;

Considerato che lo stesso comune di Ciampino — per essere formato da territorio proveniente dal comune di Marino, appartenente al diciassettesimo distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali della provincia di Roma — presenta analogie di condizioni nell'economia agraria ed urbana con gli altri comuni di quel distretto;

Visto il parere espresso dalla commissione censuaria centrale con deliberazione n. 3572 del 4 febbraio 1977, a norma del citato art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650;

Decreta:

Il comune di Ciampino è inserito nel diciassettesimo distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali per la provincia di Roma, così che il distretto medesimo risulta costituito dai seguenti otto comuni:

Albano Laziale - Ariccia - Castel Gandolfo - Ciampino - Genzano di Roma - Lanuvio - Marino - Nemi.

Sede della commissione: Marino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(6369)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1977.

Integrazione della composizione del quinto distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali della provincia di Caserta.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 9 novembre 1973, concernente la ripartizione in distretti censuari del territorio nazionale e le sedi delle commissioni censuarie distrettuali, emanato ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650;

Vista la legge regionale 21 febbraio 1973, n. 7, con la quale è stato istituito il comune di Cellole comprendente il territorio della frazione di Cellole già appartenente al comune di Sessa Aurunca, della provincia di Caserta;

Considerato che lo stesso comune di Cellole presenta analogie di condizioni nell'economia agraria ed urbana con i comuni del quinto distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali della provincia di Caserta;

Visto il parere espresso dalla commissione censuaria centrale con deliberazione n. 3571 del 4 febbraio 1977, a norma del citato art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650;

Decreta:

Il comune di Cellole è inserito nel quinto distretto censuario della circoscrizione territoriale delle commissioni censuarie distrettuali per la provincia di Caserta, così che il distretto medesimo risulta costituito dai seguenti dodici comuni:

Calvi Risorta - Cancello ed Arnone - Carinola - Castel Volturno - Cellole - Falciano del Massico - Francolise - Grazzanise - Mondragone - Pignataro Maggiore - Sparanise - Villa Literno.

Sede della commissione: Mondragone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(6868)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1977.

Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmi di Livorno.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmi di Livorno, con sede in Livorno, approvato con proprio decreto 13 novembre 1970 modificato con successivi decreti 5 agosto 1972 e 5 maggio 1977;

Visti il proprio decreto 16 dicembre 1975, con il quale è stato disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della citata Cassa e la sottoposizione della stessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 57, lettere *a*) e *b*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, nonchè il successivo decreto 16 dicembre 1976, con il quale detta procedura è stata prorogata di ulteriori sei mesi e cioè sino al 15 giugno 1977;

Considerato che occorre provvedere alla nomina del presidente e del vice presidente del consiglio di amministrazione della ripetuta Cassa;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 15 giugno 1977;

Decreta:

Il dott. Roberto Foresi ed il prof. Romano Paglierini sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente della Cassa di risparmi di Livorno, con sede in Livorno, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 giugno 1977

Il Ministro: STAMMATI

(6910)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Avviso di rettifica

Nell'allegato *A* del provvedimento C.I.P. n. 26/1977, concernente revisione dei prezzi delle specialità medicinali, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 9 giugno 1977, devono essere apportate le seguenti rettifiche:

INVECE DI	Numero di registro	Prezzo	LEGGASI	Numero di registro	Prezzo
ALFAMOX - ALFA FARMACEUTICI			**ALFAMOX** - ALFA FARMACEUTICI		
Scir. 100 Ml	23098 A	3.850	Scir. 10 Ml 250 Mg/5 Ml	23098 A	3.850
ANTIALLERGICO - NERINI			**ANTIALLERGICO** - NERINI		
Janne De Luigi	10474	4.750	Jeanne De Luigi	10474	4.750
BEBEN-CLOROSSINA - VISTER			**BEBEN-CLOROSSINA** - VISTER		
Crema 10 G	22919	950	Crema 10 G	22919	850
Crema 20 G	22919	1.520	Crema 20 G	22919	1.360
Crema 30 G	22919	2.150	Crema 30 G	22919	1.920
Ung. 20 G	22919 A	1.520	Ung. 20 G	22919 A	1.360
Ung. 30 G	22919 A	2.150	Ung. 30 G	22919 A	1.920
BETABIOPTAL - FARMILA			**BETABIOPTAL** - FARMILA		
Pom. Oft. 5 G	20305	1.360	Pom. Oft. 5 G	20305 A	1.360
CEFAXIN - BRISTOL			**CEFAXIN** - BRISTOL		
Os. Pv. 16 Gr	23113 A	3.560	Os. Pv. 3 G	23113 A	3.560
CORTRIL - PFIZER ITALIANA			**CORTRIL** - PFIZER ITALIANA		
100 Cpr.	105171	11.200	100 Cpr. 20 Mg	105171	11.200
20 Cpr.	105171	2.000	20 Cpr. 20 Mg	105171	2.000
CRONASSIAL - FIDIA			**CRONASSIAL** - FIDIA		
10 Mg 5 F 2 Ml	229151	8.960	10 Mg 5 F 2 Ml	229151	12.540
5 Mg 5 F 2 Ml	22915	4.720	5 Mg 5 F 2 Ml	22915	6.610
DERMA-ISOM - ISOM			**DERMA-ISOM** - ISOM		
Pom. 0,025 × 100 30G	22369	2.210	Pom. 0,025 × 100 30G	22369	2.160
DESERONIL - ESSEX			**DESERONIL** - ESSEX		
10 Cpr. 0,75 Mg	148031	960	10 Cpr. 0,75 Mg	148031	880
DOXI - MEDICAMENTA			**DOXI** - ISOLA-IBI		
16 Cps. 100 Mg	22832	3.680	16 Cps. 100 Mg	22832	3.680
20 Cps. 100 Mg	22832	4.560	20 Cps. 100 Mg	22832	4.560
5 Cps. 100 Mg	22832	1.340	5 Cps. 100 Mg	22832	1.340
8 Cps. 100 Mg	22832	1.960	8 Cps. 100 Mg	22832	1.960
DOXIPLUS - SIGMA-TAU			**BRONCHIPLUS** - SIGMA-TAU		
ENDOXAN-ASTA - SCHERING			**ENDOXAN-ASTA** - SCHERING		
1 Fl 500 Mg	15628 A	2.000	1 Fl 500 Mg	15628 A	2.800
10 Fl 100 Mg	15628 A	3.200	10 Fl 100 Mg	15628 A	4.480
10 Fl 200 Mg	15628 A1	4.560	10 Fl 200 Mg	15628 A1	6.380
ENDOXAN-ASTA - SCHERING			**ENDOXAN-ASTA** - SCHERING		
1 Fl 1 G	15628 A3	3.200	1 Fl 1 G	15628 A3	4.480
FORMILOXINE - VISTER			**FORMILOXINE** - VISTER		
30 Cpr. 0,1 Mg	231331	1.800	30 Cpr. 0,1 Mg	23133 A	1.800
50 Cpr. 0,04 Mg	02313 A1	1.400	50 Cpr. 0,04 Mg	23133 A1	1.400
FISIOCOLINA - IBIS			**FISIOCOLINA** - IBIS		
30 Cpr.	16485	1.920	30 Cpr.	16485	1.460
GAMMA GLOBULINA - CYANAMID			**GAMMA GLOBULINA** - CYANAMID		
2 Ml Cian. 1 F	02895	4.800	2 Ml 1 F	02895	4.800
GLOBUMAN BERNA - BERNA			**GLOBUMAN-BERNA** - BERNA		
1 Fl 2 Ml	08806	3.600	1 Fl 2 Ml	08806	5.040
INDUSIL - RECORDATI			**INDUSIL-2** - RECORDATI		
2 15 Cps. 2 Mg	211961	1.800	15 Cps. 2 Mg	211961	1.800
2 20 Cps. 2 Mg	211961	2.340	20 Cps. 2 Mg	211961	2.340

INVECE DI	Numero di registro	Prezzo	LEGGASI	Numero di registro	Prezzo
LISOZIMA - SPA			**LISOZIMA** - SPA		
Polv. Asper. 5 G	04446 E	790	Polv. Asper. 5 G 4 %	04446 E	790
MEDIATRIC - AYERST			**MEDIATRIC** - AYERST		
30 Cps.	07086	2.400	30 Cps.	07806	2.400
MEDOMYCIN - MEDOSAN			**MEDOMICYN** - MEDOSAN		
METACIL - IBIRN			**METACIL** - IBIRN		
Scir. Estemp. 60 G	21224 A	1.880	Scir. Estemp. 60 G	21224 A	1.760
MINIMICINA - RACHELLE			**MINIMICINA** - RACHELLE		
16 Cps. .	20840	3.040	16 Cps. 150 Mg	20840	3.040
16 Cps. 150 Mg	20840	3.040			
NORYBOL - SERONO			**NORYBOL-19** - SERONO		
19 Fte Im 3 F 25 Mg	135681	1.920	Fte Im 3 F 25 Mg	135681	1.920
NEO INASTEN - BIEFFE			**NEO INASTEN** - BIOLOGICI ITALIA		
OMNIGRAN - BRILLI-CATTARINI			**OMNIGRAM-VIT** - BRILLI-CATTARINI		
16 Cps. . .	13407 B	3.200	16 Cps.	13407/B	3.200
8 Cps.	13407 B	1.760	8 Cps. . . .	13407/B	1.760
PARADROXIL - BRISTOL			**PARADROXIL** - BRISTOL		
Os Sosp. 100 Ml	23103 A	3.850	Os Sosp. 100 Ml 5 G	23013 A	3.850
12 Cps. . .	23103	2.360	12 Cps. .	23013	2.360
16 Cps.	23103	3.080	16 Cps.	23013	3.080
POCACICLINA - GIUSTINI			**POCACICLINA** - GIUSTINI		
Os Sosp. 60 Ml .	22338 A	1.880	Os Sosp. 60 Ml	22338 A	1.540
10 Cps.	22338	5.790	10 Cps.	22338	4.400
5 Cps. .	22338	2.960	5 Cps.	22338	2.300
8 Cps. .	22338	4.640	8 Cps.	22338	3.580
POLICORT FTE - LEPETIT			**POLICORT FTE** - LEPETIT		
10 Cpr. Efferv. .	216511	3.800	20 Cpr. Efferv.	216511	3.800
PRINCIPEN - SQUIBB			**PRINCIPEN** - SQUIBB		
24 Cps. 250 Mg . .	22152	4.000	24 Cps. 250 Mg	21152	4.000
QUOTARON - CORVI			**VELATEN** - CORVI		
RETICUS TETRACICLINA - FARMILA			**RETICUS TETRACICLINA** - FARMILA		
Pom. 20 G	22668 B	1.800	Ung. 20 G	22668 B	1.800
RETICUS TETRACICLINA - FARMILA			**RETICUS TETRACICLINA** - FARMILA		
Pom. 30 G	22668 B	2.600	Ung. 30 G	22668 B	2.600
REVERIN - HOECHST			**REVERIN** - HOECHST		
Iv 3 Fl 110 Fl 3 F 5 Ml .	15482	2.400	Iv 3 Fl 110 Mg+3 F 5 Ml . . .	15482	2.400
ROCKLES N. - MASTELLI			**ROCKLES N. 4** - MASTELLI		
4 Fl 15 Ml	02045	1.000	Fl 15 Ml	02045	1.000
			ROCKLES N. 8 - MASTELLI		
8 Fl 15 Ml .	02047	1.000	Fl 15 Ml	02047	1.000
SINTRIL - ROGER BELLON			**SINTRIL** - ROGER BELLON		
20 Cpr.	17101	1.750	20 Cpr. 40 Mg .	17101	1.750
STAPENOR - BAYER			**STAPENOR** - BAYER		
3 Fl 1 G 3 F Solv.	21129 A1	2.740	3 Fl 1 G 3 F Solv.	21129 A1	3.830
START B - RAVIZZA			**START B 12** - RAVIZZA		
12 20 Cpr. . .	19119 B	1.320	20 Cpr.	19119 B	1.320
TERRA CONTRIL - PFIZER ITALIANA			**TERRA CORTRIL** - PFIZER ITALIANA		
TRIPTIZOL - MERCK SHARP E DOHME			**TRIPTIZOL** - MERCK SHARP E DOHME		
30 Cpr.	19803	1.440	30 Cpr. 25 Mg . .	19803	1.440
TROFANABOL - BIOMEDICA FOSCAMA			**TROFANABOL** - BIOMEDICA FOSCAMA		
BB 09 GTT 10 Ml	16625	1.190	BB GTT 10 Ml	16645	1.190
BB GTT 20 Ml	16625	2.260	BB GTT 20 Ml	16645	2.260
VARIDASE - CYANAMID			**VARIDASE** - CYANAMID		
Fl 25000 U	05684	1.050	Fl 25000 U	05684/1	1.050

(6908)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore degli emendamenti alla convenzione internazionale del 12 maggio 1954 per la prevenzione dall'inquinamento da idrocarburi delle acque marine, adottati a Londra il 21 ottobre 1969.

Il 30 aprile 1975, in base ad autorizzazione disposta con legge n. 341 del 5 giugno 1974, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 13 agosto 1974, è stato effettuato a Londra, presso il Segretario generale dell'IMCO il deposito dello strumento di accettazione degli emendamenti alla convenzione per la protezione dell'inquinamento delle acque marine da idrocarburi del 12 maggio 1954, adottati a Londra il 21 ottobre 1969.

I suddetti atti entreranno in vigore il 20 gennaio 1978.

(6761)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla proposta di modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino « Torgiano ».

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata « Torgiano », riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1968 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 25 maggio 1968, propone che siano modificati gli articoli 5 e 7 ed inserito l'art. 6-*bis* secondo i testi di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione IX, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

PROPOSTA DI MODIFICAZIONI AL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA « TORGIANO ».

Si propone di sostituire per intero il primo comma dello art. 5 con il seguente testo:

« Art. 5. — Le operazioni di vinificazione ivi compreso l'invecchiamento obbligatorio devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione di cui all'art. 3 ».

Si propone di inscrire a seguito dell'art. 6 l'art. 6-*bis* con il seguente testo:

« Art. 6-*bis*. — Il vino "Torgiano" rosso, ottenuto da uve con una gradazione alcolica complessiva minima naturale di 12, qualora venga sottoposto ad un periodo di invecchiamento di almeno tre anni può portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva "riserva". Il periodo di invecchiamento decorre dal 1° novembre dell'anno di produzione delle uve.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti i vini "Torgiano" puo figurare l'annata di produzione delle uve, purchè veritiera e documentabile. Tale indicazione è comunque sempre obbligatoria per il tipo "riserva".

Si propone di sostituire per intero il primo comma dell'art. 7 con il seguente testo:

« Art. 7. — Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato" e similari ».

(6674)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento del consorzio COI abitazione, in Milano

Con decreto ministeriale 30 maggio 1977 il consorzio COI abitazione, in Milano, costituito per rogito dott. Nicolò Livreri in data 22 febbraio 1973, registro società n. 153158, è stato sciolto, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Ettore Fontana.

(6732)

Scioglimento della società cooperativa manovali « La Grande » società a r.l., in Bologna

Con decreto ministeriale 1° giugno 1977 la società cooperativa « La Grande » società a r.l., già S.A. Cooperativa manovali La Grande, già S.A. Cooperativa sindacale fascista fra facchini Scalo Lame, già S.A. Cooperativa sindacale fascista fra facchini della stazione di Bologna, in Bologna, costituita per rogito dott. Giovanni Marani in data 25 settembre 1928, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Gabriella Longhi.

(6733)

Scioglimento della società cooperativa casearia « Ubersetto » - Società cooperativa a r.l., in Urbersetto di Fiorano.

Con decreto ministeriale 1° giugno 1977 la società cooperativa casearia « Ubersetto » - Società cooperativa a r.l., in Ubersetto di Fiorano (Modena), costituita per rogito dott. Silvio Vezzi in data 22 dicembre 1972, rep. n. 3291, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona della dottoressa Anna Gloria Marliani nata Trauzzi.

(6734)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'associazione « La San Vincenzo » in Milano, ad accettare un legato

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1977, registro n. 12 Interno, foglio n. 227, l'associazione « La San Vincenzo », in Milano, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare il legato disposto in suo favore dall'ing. Gian Franco Casati Brioschi Airoldi di Robbiate, consistente nella somma di L. 25.000.000.

(6841)

Autorizzazione all'associazione « La San Vincenzo » in Milano, ad accettare due donazioni

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1977, registro n. 11 Interno, foglio n. 11, l'associazione « La San Vincenzo », in Milano, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare la donazione disposta in suo favore dallo « Istituto delle suore di carità sotto la protezione di San Vincenzo de' Paoli », in Roma, consistente in un complesso immobiliare sito in Asti, via Carducci numeri 41, 43 e 45.

(6842)

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1977, registro n. 12 Interno, foglio n. 82, l'associazione « La San Vincenzo », in Milano, è stata autorizzata, su proposta del Ministro per l'interno, ad accettare la donazione disposta in suo favore dalle società « Hoint A.G. » di Coira e « Honorè » S.a.s. di Giovanni Besnati e C. di Milano, consistente in un immobile sito in Milano, via Balzac n. 8.

(6760)

Riconoscimento e classificazione di artifizio

Con decreto 14 aprile 1977, n. 10.01748/XV.I., l'artifizio denominato « Kobold » che il sig. Vincenzo Viviano intende produrre è stato riconosciuto, ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento per l'esecuzione del citato testo unico.

(6759)

Riconoscimento e classificazioni di polveri da caccia e di polvere per usi militari

Con decreto 7 maggio 1977, n. 10.01606/XV-I.C, le polveri da caccia denominate « N320 », « N335 » e « N340 » e la polvere per impiego militare denominata « N140 » fabbricate dalla ditta Kemira Oy di Vihtavouri (Finlandia) sono riconosciute, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e classificate nella prima categoria, gruppo *A*, dell'allegato *A* al regolamento per l'esecuzione del citato testo unico.

(6758)

Riconoscimento e classificazione di giocattolo pirico

Con decreto 3 maggio 1977, n. 10.01749/XV.I.1, il giocattolo pirico denominato « Raudi C » che il sig. Viviano Vincenzo intende produrre è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e classificato nella quinta categoria, gruppo *C*, dell'allegato *A* al regolamento per l'esecuzione del citato testo unico.

(6757)

MINISTERO DEL TESORO

Accreditamento di notaio per le operazioni di debito pubblico

Con decreto ministeriale 12 maggio 1977 il notaio dott. Giovanni Scaccia, esercente in Loreto Aprutino (Pescara) e residente in Pescara, è stato accredidato per le operazioni di debito pubblico da eseguire presso la direzione provinciale del tesoro di Pescara.

(6875)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 120

Corso dei cambi del 22 giugno 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	884,85	884,85	884,80	884,85	884,35	884,80	884,95	884,85	884,85	884,85
Dollaro canadese	834,20	834,20	835 —	834,20	834,30	834,15	834,40	834,20	834,20	834,20
Franco svizzero	354,26	354,26	354,25	354,26	354,35	354,25	354,40	354,26	354,26	354,25
Corona danese	145,98	145,98	146 —	145,98	145,94	145,95	145,99	145,98	145,98	145,98
Corona norvegese	166,76	166,76	166,80	166,76	166,70	166,75	166,77	166,76	166,76	166,75
Corona svedese	199,58	199,58	199,40	199,58	199,40	199,55	199,46	199,58	199,58	199,60
Fiorino olandese	355,64	355,64	355,50	355,64	355,60	355,60	355,56	355,64	355,64	355,65
Franco belga	24,532	24,532	24,54	24,532	24,53	24,50	24,53	24,532	24,532	24,53
Franco francese	179,115	179,115	179,03	179,115	179,10	179,10	179,09	179,115	179,115	179,10
Lira sterlina	1521,55	1521,55	1521,25	1521,55	1521,40	1521,50	1521,65	1521,55	1521,55	1521,55
Marco germanico	375,44	375,44	375,45	375,44	375,50	375,40	375,53	375,44	375,44	375,45
Scellino austriaco	52,817	52,817	52,83	52,817	52,82	52,80	52,82	52,817	52,817	52,80
Escudo portoghese	22,94	22,94	22,88	22,94	22,87	22,93	22,89	22,94	22,94	22,95
Peseta spagnola	12,713	12,713	12,70	12,713	12,70	12,70	12,7090	12,713	12,713	12,70
Yen giapponese	3,255	3,255	3,26	3,255	3,25	3,24	3,2550	3,255	3,255	3,25

Media dei titoli del 22 giugno 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	81,225
Redimibile 3,50 % 1934	99,300
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,125
» 5 % (Ricostruzione)	98,975
» 5 % (Riforma fondiaria)	98,625
» 5 % (Città di Trieste)	92,300
» 5 % (Beni esteri)	91,925
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,825
» 5,50 % » » 1968-83	77,800
» 5,50 % » » 1969-84	74,925
» 6 % » » 1970-85	78,025
» 6 % » » 1971-86	76,025
» 6 % » » 1972-87	74,550
» 9 % » » 1975-90	82,775
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	83,100
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	93,025
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	88,275
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,350
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	76,525
» poliennali 7 % 1978	94,350
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	90,900
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	89,375
» » 9 % 1980	87,650
» » 10 % 1981	88,700

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 giugno 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	884,90
Dollaro canadese	834,30
Franco svizzero	354,33
Corona danese	145,985
Corona norvegese	166,765
Corona svedese	199,52
Fiorino olandese	355,60
Franco belga	24,531
Franco francese	179,102
Lira sterlina	1521,60
Marco germanico	375,485
Scellino austriaco	52,818
Escudo portoghese	22,915
Peseta spagnola	12,711
Yen giapponese	3,255

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/B vacante nel comune di Trapani

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 18 marzo 1976 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Trapani;

Visti i decreti ministeriali in data 22 luglio 1976 e 18 aprile 1977 con i quali è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107, 8 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n. 748, 27 giugno 1962, n. 851 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª/*B* vacante nel comune di Trapani:

1. Martino Arcadio	punti	86,189	su 132
2. Vitale Giuseppe	»	82,319	»
3. La Placa Cataldo	»	81,944	»
4. Giglio Francesco	»	78,575	»
5. Zaccardi Leonzio	»	78,518	»
6. Porcile Luciano	»	78,000	»
7. Laurenza Giovanni	»	77,336	»
8. Di Giovanni Carmine	»	77,288	»
9. Florio Pietro	»	77,193	»
10. Marrapodi Luigi	»	75,806	»
11. Panuccio Rocco	»	75,079	»
12. Coco Vincenzo	»	75,071	»
13. Mazzella Claudio	»	74,313	»
14. Imboldi Rocco Emilio	»	74,176	»
15. Conte Antonio	»	73,875	»
16. Labriola Antonio	»	70,350	»
17. Amorese Arturo	»	70,232	»
18. Carusi Agostino	»	70,109	»
19. Ricotta Giovanni	»	69,822	»
20. Armocida Elio	»	69,556	»
21. Alfano Antonio	»	68,947	»
22. Di Gilio Vito	»	68,603	»
23. Cresta Primo	»	68,588	»
24. Mammana Francesco	»	68,447	»
25. Silvestri Leonardo	»	67,960	»
26. Patriarca Emilio	»	67,933	»
27. Visone Aniello	»	67,845	»
28. Strano Giuseppe	»	67,526	»
29. Stenghele Giuseppe	»	67,462	»
30. Colavolpe Antonio	»	66,837	»
31. Mangione Francesco	»	66,595	»
32. Ferraro Calogero	»	66,463	»
33. Liberti Gennaro	»	66,408	»
34. Indellicati Giovanni	»	66,366	»
35. Passaretti Umberto	»	66,360	»
36. Ventrella Giuseppe	»	66,260	»
37. Bianchini Virginio	»	65,984	»
38. Mita Antonio	»	65,691	»
39. Falciglia Antonio	»	65,652	»
40. Bova Antonino	»	65,400	»
41. Zagordo Cosimo	»	64,778	»
42. Ridolfo Francesco	»	64,592	»
43. Marchica Mario	»	64,466	»
44. Pesente Elio	»	64,326	»
45. Lombardo Giuseppe	»	63,250	»
46. Trullo Antonio	»	63,032	»
47. Bellotoma Giovanni	»	62,899	»
48. Lo Martire Stelio	»	61,997	»
49. Mastrogiovanni Mario	»	61,750	»
50. Di Martino Antonio	»	61,520	»
51. Casamento Teodoro	»	61,488	»
52. Ruglioni Otello	»	61,119	»
53. Trotta Carmine	»	61,060	»
54. Molinaroli Felice	»	60,620	»
55. Fenu Italo	punti	60,190	su 132
56. Ugatti Enzo	»	59,748	»
57. Gammaldi Mario E.	»	59,600	»
58. Sancilio Cosmo	»	59,073	»
59. Ceola Mario	»	58,862	»
60. Camporesi Vittorio	»	58,466	»
61. Saladino Giovanni	»	57,932	»
62. Nitti Gabriele	»	57,905	»
63. Magoni Beniamino	»	57,599	»
64. Gigliotti Giovanni	»	57,472	»
65. Di Cristofaro Giamberardino	»	57,016	»
66. Malanga Lorenzo	»	57,000	»
67. Tinti Geltrudino	»	56,766	»
68. Santoro Pasquale	»	56,760	»
69. Callipo Gaetano	»	56,613	»
70. Patriarca Mario	»	56,520	»
71 Muriana Giuseppe	»	55,772	»
72. Caccavale Antonio	»	55,269	»
73. Glori Italico	»	54,280	»
74. Sanna Pio	»	53,766	»
75. Notargiacomo Manlio	»	53,666	»
76. Bruno Carmelo	»	53,500	»
77. Tumeo Giuseppe	»	52,998	»
78. Ciraolo Giovanni	»	52,333	»
79. Scrudato Salvatore	»	52,132	»
80. Ferrante Pietro	»	52,032	»
81 Goria Marziale	»	51,472	»
82. Aloi Enrico	»	50,020	»
83. Tozzi Giuseppe	»	49,016	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 giugno 1977

p. *Il Ministro*: DARIDA

(6763)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione del presidente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia vascolare, sessione anno 1975.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 ottobre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 10 novembre 1975, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1975;

Visto il proprio decreto in data 31 maggio 1976, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1976, registro n. 5, foglio n. 134;

Considerato che il prof. Vetere Carlo ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di presidente della commissione predetta per impegni precedentemente assunti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Satta Giuseppe, dirigente superiore medico del Ministero della sanità, è nominato presidente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di chirurgia vascolare che si terrà a Roma il giorno 8 novembre 1976 in sostituzione del prof. Vetere Carlo, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 settembre 1976

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 maggio 1977
Registro n. 3 Sanità, foglio n. 319

(6240)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Graduatoria generale del concorso al posto di direttore del pubblico macello vacante nel comune di Bologna

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 920 in data 15 novembre 1975, con il quale fu bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di direttore del pubblico macello del comune di Bologna;

Visto il verbale della commissione giudicatrice del concorso medesimo, nominata con decreto del veterinario provinciale di Bologna n. 1275 dell'11 novembre 1976 nonché la graduatoria dei concorrenti formulata dalla commissione stessa;

Ritenuto regolare lo svolgimento delle operazioni d'esame;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sulla disciplina dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle province, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Viste le leggi regionali 11 ottobre 1972, n. 9 e 12 marzo 1973, n. 16;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui alle premesse, così come è stata formulata dalla commissione giudicatrice:

1. Morselli Attilio	punti	176,675	su 240
2. Bombardi Giovanni	»	148,350	»
3. Ricci Bitti Giulio . .	»	145,600	»
4 Mengon Alberto	»	143,000	»

Il presente decreto è stato emanato tenendo conto dei benefici in materie di assunzioni riservate agli invalidi e agli altri aventi diritto di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

Esso sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bologna e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio, della prefettura di Bologna e del comune di Bologna.

Bologna, addì 24 maggio 1977

Il veterinario provinciale: BENAZZI

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 581 del 24 maggio 1977, con il quale è stata approvata la graduatoria generale dei candidati dichiarati idonei dalla commissione giudicatrice del concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di direttore del pubblico macello di Bologna;

Visti il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Viste le leggi regionali 11 ottobre 1972, n. 9 e 12 marzo 1973, n. 16;

Decreta:

Il dott. Attilio Morselli, primo classificato nella graduatoria generale dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse è dichiarato vincitore del posto di direttore del pubblico macello di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bologna e, per otto giorni consecutivi, all'albo di quest'ufficio, della prefettura di Bologna e del comune di Bologna.

Bologna, addì 27 maggio 1977

Il veterinario provinciale: BENAZZI

(6206)

OSPEDALE « MONTANARO » DI LOCOROTONDO

Concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Locorotondo (Bari).

(6855)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA DEI BATTUTI » DI CIVIDALE DEL FRIULI

Concorso ad un posto di assistente del servizio di laboratorio per analisi chimico-cliniche e microbiologiche con annessa cardiologia.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di laboratorio per analisi chimico-cliniche e microbiologiche con annessa cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cividale del Friuli (Udine).

(6850)

OSPEDALE CIVILE « IMMACOLATA CONCEZIONE » DI MANIAGO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di ostetricia e ginecologia;

un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Maniago (Pordenone).

(6853)

OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente dell'istituto di radioterapia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente dell'istituto di radioterapia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Trieste.

(6852)

OSPEDALE DEL VALDARNO ARETINO DI MONTEVARCHI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario e un posto di aiuto di recupero e rieducazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Montevarchi (Arezzo).

(6851)

ISTITUTI RIUNITI DI ASSISTENZA SANITARIA E DI PROTEZIONE SOCIALE DI ROMA

Concorso ad un posto di assistente otorinolaringoiatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente otorinolaringoiatra (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente - ripartizione amministrativa - personale, in Roma.

(6847)

OSPEDALE «P. DEL PRETE» DI PONTECORVO

Concorso ad un posto di primario di radiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Pontecorvo (Frosinone).

(6848)

OSPEDALE CIVILE «G. A. ALIVESI» DI ITTIRI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di laboratorio di analisi;

un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ittiri (Sassari).

(6830)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente anestesista.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente anestesista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ittiri (Sassari).

(6831)

OSPEDALE AL MARE DI VENEZIA-LIDO

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Venezia-Lido.

(6854)

OSPEDALE CIVILE «P. COSMA» DI CAMPOSAMPIERO

Concorso ad un posto di primario del servizio di recupero e rieducazione funzionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di recupero e rieducazione funzionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Camposampiero (Padova).

(6849)

REGIONI

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 3 giugno 1977, n. **26.**

Ristrutturazione organica e funzionale dell'Ente di sviluppo nell'Umbria.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **24** *dell'8 giugno 1977*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Denominazione

In conformità della legge 30 aprile 1976, n. 386, l'Ente di sviluppo nell'Umbria, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 253 e trasferito alla Regione ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, assume la denominazione di Ente di sviluppo agricolo in Umbria ed è Ente regionale di diritto pubblico.

L'Ente è anche strumento operativo della Regione ed opera in conformità alle linee di programmazione regionale, nonchè nel rispetto delle deleghe attribuite dalla Regione medesima a comunità montane, province, comuni e loro consorzi.

Art. 2.

Attività

L'Ente promuove iniziative intese a favorire lo sviluppo dell'economia agricola regionale e la elevazione delle condizioni di vita dei lavoratori della terra.

L'Ente partecipa alla formazione ed all'attuazione del piano regionale di sviluppo e dei piani di zona per il settore della agricoltura; svolge le attività agricole stabilite dalla Regione e, nel quadro della programmazione regionale, esegue piani e programmi di interesse agricolo approvati dalla Regione.

L'Ente presta, su richiesta, opera di consulenza e di assistenza in materia di agricoltura alle comunità montane, agli enti locali e ad altri organismi pubblici operanti nel settore dell'agricoltura.

L'Ente assicura la partecipazione delle categorie agricole allo svolgimento delle proprie attività, stabilendone le modalità con deliberazione del consiglio di amministrazione.

Le attività affidate all'Ente sono coordinate dalla Regione con quelle delegate a province, comuni e loro consorzi e con i programmi delle comunità montane sulla base del programma regionale di sviluppo e dei piani zonali.

Art. 3.

Finalità

Le funzioni attribuite all'Ente di sviluppo agricolo sono rivolte fondamentalmente:

a) alla promozione e realizzazione dell'ammodernamento delle strutture agricole ed alla migliore utilizzazione della superficie agraria;

b) alla promozione ed allo sviluppo della cooperazione e di altre forme associative;

c) alla promozione e all'intervento nel campo dell'assistenza tecnica a favore di imprenditori singoli od associati, nonchè dell'informazione socio-economica e della formazione professionale;

d) alla prestazione di assistenza economica e finanziaria a favore di produttori singoli od associati con preferenza alle cooperative ed alle organizzazioni di produttori agricoli, anche mediante prestazioni di garanzie fidejussorie e assunzione di quote di partecipazione in società di interesse agricolo, nonchè mediante concessione di prestiti agricoli di conduzione, dotazione ed anticipazioni sui prodotti con fondi che allo scopo siano assegnati dalla Regione.

All'Ente di sviluppo può essere affidata, altresì, la realizzazione di impianti, attrezzature e servizi di interesse comune per i produttori agricoli qualora siano carenti o inadeguate le iniziative rispetto alle esigenze locali o ai piani e programmi di cui all'art. 2, assumendone la gestione diretta nella fase di avviamento.

L'Ente può, inoltre, in via eccezionale e previa conforme deliberazione della giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, assicurare la gestione diretta di tali impianti e servizi in caso di gravi e comprovate difficoltà o dissesto delle cooperative e di altri organismi associativi che abbiano già realizzato le iniziative suddette.

In ogni caso, la gestione deve essere affidata o riaffidata ai produttori interessati entro cinque anni.

Le gestioni dirette di impianti collettivi da parte dell'Ente di sviluppo sono considerate imprese agricole a tutti gli effetti.

L'Ente predispone un programma di interventi quinquennale sulla base delle linee programmatiche per l'agricoltura fissate dal piano di legislatura regionale.

La giunta regionale presenta al consiglio regionale, eventualmente corredati delle sue osservazioni, i programmi di attività per l'approvazione ed il relativo finanziamento.

Titolo II

ORGANI E LORO COMPETENZE

Art. 4.

Organi

Gli organi dell'Ente sono:

il consiglio di amministrazione;

il presidente;

il comitato esecutivo;

il collegio dei revisori dei conti.

Art. 5.

Composizione del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto da ventiquattro membri, oltre il presidente, dei quali:

a) dodici membri eletti dal consiglio regionale con voto limitato a due terzi, scelti tra persone di sicura competenza in materia di agricoltura;

b) due membri designati dalle organizzazioni degli agricoltori conduttori non coltivatori diretti;

c) cinque membri designati dalle organizzazioni sindacali dei coltivatori diretti;

d) tre membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori della terra;

e) un membro designato dalle organizzazioni delle cooperative agricole;

f) un membro in rappresentanza del personale dell'Ente.

Spetta al consiglio regionale con proprio atto amministrativo individuare le organizzazioni professionali e sindacali agricole di cui alle lettere *b*), *c*), *d*) ed *e*) maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonchè il numero delle designazioni che ad esse competono in relazione alla loro effettiva rappresentatività regionale.

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 6.

Presidenza e comitato esecutivo

Nella prima seduta il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno due vice presidenti e gli altri membri del comitato esecutivo.

Il comitato esecutivo è composto dal presidente, dai due vice presidenti e da quattro consiglieri.

I due vice presidenti sono eletti con voto limitato. Gli altri quattro membri del comitato esecutivo sono eletti con voto limitato a due.

Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni ed i consiglieri possono essere confermati.

Art. 7.

Compiti del consiglio di amministrazione

Al consiglio di amministrazione spetta la gestione dell'Ente.

Sono comunque di competenza esclusiva ed indelegabile le attribuzioni del consiglio in materia di bilancio di previsione, di conto consuntivo, di piani e programmi di attività e di regolamenti, i contratti e le convenzioni, lo stare ed il resistere in giudizio.

Art. 8.

Funzionamento del consiglio di amministrazione

Le riunioni del consiglio sono valide se è presente la metà più uno dei suoi componenti in prima convocazione ed un terzo in seconda convocazione.

I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano alle sedute per oltre tre riunioni consecutive, possono essere sostituiti, previa deliberazione di decadenza adottata dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il consiglio delibera a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti.

Il consiglio deve essere riunito almeno una volta ogni tre mesi e, comunque, quando ne faccia richiesta scritta al presidente almeno un terzo dei consiglieri.

Art. 9.

Il presidente

Il presidente dell'Ente è eletto dal consiglio regionale.

Nelle prime due votazioni occorre il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti. Nelle successive votazioni è sufficiente la maggioranza semplice.

Il presidente è nominato con decreto del presidente della giunta regionale e dura in carica cinque anni.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo, dà esecuzione alle deliberazioni di detti organi, sovrintende al loro funzionamento.

In caso di assenza o di impedimento del presidente ne esercitano le funzioni a turno i due vice presidenti.

Il presidente ha la facoltà di adottare in caso di urgenza provvedimenti di competenza non esclusiva del consiglio di amministrazione, il cui ritardo può arrecare grave pregiudizio agli interessi dell'Ente; gli stessi dovranno essere sottoposti per la ratifica nella prima riunione del consiglio medesimo.

Art. 10.

Comitato esecutivo

Il comitato esecutivo adotta i provvedimenti nell'ambito delle materie ad esso delegate dal consiglio di amministrazione; adotta, in casi di comprovata urgenza, i provvedimenti di competenza del consiglio, esclusi quelli non espressamente delegabili di cui all'art. 7; tali deliberazioni sono sottoposte alla ratifica del consiglio nella seduta immediatamente successiva alla data del provvedimento.

Le deliberazioni adottate dal comitato esecutivo sono comunicate dal presidente al consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Collegio dei revisori dei conti

Il collegio dei revisori dei conti è composto da:

a) il presidente designato dal consiglio regionale;

b) due membri effettivi e due supplenti eletti con voto limitato al consiglio regionale;

c) due membri effettivi e due supplenti designati dal Ministero del tesoro e dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il collegio, costituito con decreto del presidente della giunta regionale, dura in carica cinque anni ed i singoli membri possono essere confermati.

I membri del collegio dei revisori dei conti possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Art. 12.

Incompatibilità

I componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti non possono fornire beni o prestare servizi all'Ente nè possono svolgere attività per conto di società, di aziende e di imprese che, anche operando al di fuori della circoscrizione territoriale dell'Ente, forniscano beni o prestino servizi all'Ente stesso.

Art. 13.

Emolumenti

Le indennità al presidente, ai consiglieri ed ai sindaci, saranno stabilite con leggi regionali.

Titolo III

CONTROLLO E VIGILANZA

Art. 14.

Controllo atti

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono essere inviate alla giunta regionale entro sette giorni dalla data della seduta del consiglio e diventano esecutive se la giunta non ne pronuncia l'annullamento entro venti giorni dalla data del ricevimento.

L'esecutività della deliberazione è sospesa se nel suddetto termine siano richiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio e può essere riproposta dall'Ente con le procedure di cui al comma precedente. In tal caso, il provvedimento diventa esecutivo se entro il termine di venti giorni la giunta regionale non adotta le determinazioni di sua competenza.

Le deliberazioni concernenti il regolamento di amministrazione e di contabilità, il regolamento organico del personale, il regolamento interno, i bilanci e le relative variazioni, i programmi di attività, la relazione annuale e il conto consuntivo sono sottoposte all'approvazione del consiglio regionale.

Art. 15.

Vigilanza

Il presidente della giunta regionale sentita la medesima, può disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dell'Ente.

Il consiglio di amministrazione può essere sciolto ed uno o più dei suoi componenti possono essere dichiarati decaduti per gravi violazioni di legge o dei regolamenti dell'Ente, con decreto motivato dal presidente della giunta, previa deliberazione della giunta medesima, sentita la competente commissione consiliare.

Il consiglio di amministrazione può inoltre essere sciolto in caso di sua persistente inattività o di inefficienza dell'Ente, secondo le procedure stabilite dallo statuto.

In caso di scioglimento del consiglio di amministrazione, il presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, nomina un commissario straordinario per un periodo non superiore a sei mesi.

In caso di rinuncia o decadenza di uno o più membri del consiglio di amministrazione, la sostituzione viene effettuata secondo le indicazioni di cui all'art. 5 della presente legge.

Art. 16.

Personale

Il personale dell'Ente è assunto per pubblico concorso.

Sarà possibile derogare da quanto previsto nel precedente comma per il direttore generale, nel caso in cui sia scelto al di fuori del personale della pianta organica dell'Ente.

Lo stato giuridico ed il rapporto economico del personale saranno regolati in conformità all'art. 5, lettera *e*), della legge 30 aprile 1976, n. 386, e in coerenza con quanto al riguardo previsto dalle leggi regionali 9 agosto 1973, n. 33 e 23 maggio 1975, n. 34.

Art. 17.

Rapporto di lavoro del direttore generale

Il regolamento organico dell'Ente stabilisce i requisiti tecnico-professionali che deve possedere il direttore generale, ne individua le mansioni e ne disciplina il trattamento economico, che non potrà essere superiore al livello retributivo determinato per il direttore generale, tabella *C* ai sensi dell'art. 20 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Il rapporto di lavoro del direttore generale sarà regolato con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile.

Titolo IV

BILANCIO E PATRIMONIO

Art. 18.

Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario dell'Ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo deve essere presentato alla giunta regionale entro il 31 del mese di agosto dell'anno precedente all'esercizio cui si riferisce e il conto consuntivo entro il 15 aprile dell'anno successivo all'esercizio cui va riferito unitamente ad una relazione sull'attività svolta dall'Ente per essere trasmessi al consiglio regionale, per l'approvazione e con il parere della giunta regionale.

Art. 19.

Patrimonio dell'Ente

Il patrimonio dell'Ente regionale di sviluppo è costituito, oltre che dal fondo di dotazione di cui all'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 253, dai beni mobili ed immobili risultanti dall'inventario annesso al bilancio dell'Ente di sviluppo nell'Umbria.

Art. 20.

Finanziamenti

Alle spese per il funzionamento dell'attività dell'Ente si provvede:

a) con fondo di dotazione iniziale;

b) con finanziamenti ordinari e straordinari della Regione;

c) con i proventi riscossi per servizi ed attività prestate;

d) con i finanziamenti previsti per le attività e le varie iniziative istituzionali dalle leggi regionali, statali e comunitarie.

Art. 21.

Rappresentanza e difesa

Per la rappresentanza e difesa in giudizio l'Ente di sviluppo potrà avvalersi anche dell'Avvocatura dello Stato.

Titolo V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 22.

Norma transitoria

Il personale di ruolo in servizio presso l'Ente di sviluppo nell'Umbria alla data di entrata in vigore della presente legge viene inquadrato nei ruoli dell'Ente, fatte salve le posizioni economiche, giuridiche e di carriera già acquisite.

Il personale non di ruolo comunque in servizio presso l'Ente di sviluppo nell'Umbria alla data del 30 giugno 1976 può essere inquadrato nei ruoli dell'Ente anche in soprannumero ad assorbimento, previo superamento di concorso interno riservato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione dell'Umbria.

Perugia, addì 3 giugno 1977

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 4 gennaio 1977 (atto n. 409) e il 28 aprile 1977 (atto n. 510) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 1° giugno 1977.

(6792)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100771720)